

REGOLAMENTO (CEE) N. 3909/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990

che fissa i prezzi di riferimento per gli scambi intracomunitari di sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico per la campagna 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 170 e 357,

considerando che, a norma degli articoli 170, paragrafo 1 e 357, paragrafo 1 dell'atto di adesione, in particolare durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi delle sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89⁽²⁾, è instaurato un sistema di sorveglianza basato sulla fissazione annua di prezzi di riferimento applicabili a taluni scambi dei prodotti in oggetto fra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma degli articoli 170, paragrafo 2 e 357, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i prezzi di riferimento in questione sono uguali ai prezzi di ritiro applicabili negli Stati membri per le sardine della specie *Sardina pilchardus* del Mediterraneo, fissati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81;

considerando che i prezzi di ritiro per la campagna 1991 delle sardine della specie *Sardina pilchardus* del Mediterraneo di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3897/90 della Commissione⁽³⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna 1991 applicabili nel quadro del sistema di sorveglianza previsto agli articoli 170 e 357 dell'atto di adesione sono fissati come segue:

— per le importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di sardine delle specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico provenienti dalla Spagna e dal Portogallo:

(ECU/10)

Pesci interi		
Dimensione (°)	Extra, A (°)	B (°)
1	214	136
2	214	136
3	331	136
4	214	136

(°) Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.